

- rilevato infatti che lo stesso padre, sentito in udienza, ha precisato che, fino ai primi mesi del 2020, egli ha visto i figli a weekend alterni, come pure li ha frequentati durante le festività (Natale e Pasqua) e nel periodo estivo, ma sempre alla presenza della madre (quanto all'estate 2019 il padre in udienza ha precisato di aver trascorso con i ragazzi solo quattro giorni a fronte dei 15 che erano stati previsti e ciò perché "i ragazzi erano sempre al cellulare", sicché il resistente decise di andar via prima, in quanto comunque egli doveva lavorare);
- aggiunto che nel 2020 la frequentazione tra padre e figli si è ulteriormente ridotta (e ciò a fronte, come dedotto dal resistente, delle discussioni che stavano sorgendo a fronte della volontà della madre di trasferirsi in Spagna con i ragazzi);
- visti gli esiti dell'ascolto dei figli minori di cui alla scorsa udienza, in cui entrambi i ragazzi hanno dichiarato di voler andare a stare a Madrid, per continuare a vivere con la madre oltre che con la sorella più grande, con le quali hanno un ottimo e solido rapporto;
- dato conto della relazione dello psicologo presente all'ascolto, che afferma "I ragazzi appaiono solidali con la madre, lamentando un'assenza paterna che si è fatta sempre più palese, con difficoltà di relazione e a loro dire carente sul piano affettivo" (sotto tale profilo ██████ di 11 anni, durante l'ascolto dichiarerà di essere stata baciata dal padre prima di entrare nell'aula di udienza, precisando "fuori mi ha baciato per la prima volta. Non ricordo di precedenti baci tra me e mio padre". Ugualmente ██████ di 15 anni, conferma che alla frequentazione non assidua con il padre si è sempre accompagnata una distanza emotiva con lui, fatta di assenza di dialogo);
- sottolineato che la relazione nella fratria appare ricca affettivamente, con sviluppate capacità di supportarsi reciprocamente;
- premesso che la madre si trasferirà a Madrid, a fronte di tale quadro non vi sono i presupposti minimi per disporre un collocamento dei minori presso il padre (con collocamento che il resistente nemmeno domanda, limitandosi a chiedere che sia vietato il trasferimento dei minori a Madrid): al riguardo deve sottolinearsi che non è oggetto dell'autorizzazione di questo Tribunale il trasferimento della madre a Madrid, essendo la parte libera di fissare ove meglio crede la sua residenza abituale, rimanendo oggetto di indagine esclusivamente la verifica del migliore collocamento prevalente dei figli, che non può che essere fissato insieme alla madre, con la quale i ragazzi hanno sempre vissuto, e ciò anche in ragione delle difficoltà di relazione con il padre. Ne consegue che deve ritenersi nell'interesse dei minori, che dovranno continuare a vivere con la madre, l'autorizzazione al trasferimento a Madrid, trasferimento che peraltro non determinerà una riduzione significativa della frequentazione con il padre, che già ad oggi avviene per periodi di tempo ridotti (a weekend alterni, in genere dal sabato alla domenica, e comunque alla presenza della madre, e ciò anche prima del marzo 2020; 4 gg rispetto ai 15 previsti nell'estate del 2019, avendo il padre interrotto prima del termine la vacanza, in quanto egli doveva lavorare ed i figli "erano sempre al cellulare");
- aggiunto che la frequentazione dovrà intendersi regolata come in dispositivo;
- ritenuto, quanto al contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, che non è contestato che nel corso degli anni il resistente abbia versato euro 2200,00 mensili, assicurando peraltro le esigenze abitative dei ragazzi, i quali vivevano a Roma, insieme alla madre, in immobile di proprietà del resistente;

- considerato che la madre ha avuto in questi anni un reddito lavorativo mensile di euro 800,00 (stipendio che ammonterà ad euro 1800,00 netti mensili quando inizierà a lavorare a Madrid, da settembre 2021), un reddito da locazione derivante dall'immobile di sua proprietà a [REDACTED] di euro 600,00 mensili, oltre al reddito derivante da locazione dell'immobile sito in [REDACTED] (di proprietà comune delle parti) di euro 225,00 mensili netti. La ricorrente, la quale non aveva spese abitative a Roma, avendo in uso immobile di proprietà della controparte, a Madrid dovrà sostenere spese di locazione;

- aggiunto che parte resistente, di professione architetto, oltre a svolgere la libera professione e ad avere le rendite derivanti dalla locazione dei numerosi immobili dei quali è proprietario, è titolare di una quota pari al 33,3% del capitale sociale della [REDACTED] società [REDACTED] con un capitale sociale pari ad euro 765.000, ed un patrimonio netto risultante da ultimo bilancio approvato al 31.12.2019 pari ad euro [REDACTED] (cfr. dich. sost. di atto notorio);

- visti i redditi delle parti e le presumibili esigenze dei figli, dato conto che la madre dovrà sostenere spese di locazione, mentre il padre rientrerà in possesso dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, che potrà vendere o mettere a reddito; visti i tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori, e dato conto che sul resistente graveranno in via prioritaria le spese di viaggio per le frequentazioni dei figli, questo Collegio ritiene di fissare, a decorrere dalla domanda (23 aprile 2021) nella misura di euro 2200,00 mensili, e a decorrere dal settembre 2021 (data del trasferimento effettivo a Madrid) nella misura di euro 2.600,00 mensili il contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, con spese straordinarie ripartite tra le parti al 50% [sul punto si precisa che sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia; spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi

chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta].

- ritenuto di compensare le spese di giudizio, vista la materia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) affida i figli minori [REDACTED] (2005) e [REDACTED] (2009), ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale; le decisioni di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
- 2) dispone che i minori abitino con la madre, a Madrid, autorizzando il relativo trasferimento dei figli minori, oltre all'iscrizione scolastica presso la scuola Istituto [REDACTED] - [REDACTED], previo rilascio del nullaosta dalla scuola di provenienza;
- 3) stabilisce, in difetto di diversi accordi, che i minori trascorrono con il padre i seguenti giorni e periodi: a weekend alterni dal venerdì all'uscita dalla scuola, fino alla domenica sera, alle 20:00; quanto ai weekend, dopo i primi due trascorsi a Madrid con il padre, il terzo potrà essere trascorso a [REDACTED], 7 gg nel periodo di Natale (alternando degli anni il giorno di Natale o quello di Capodanno); 3 giorni nel periodo di Pasqua (alternando degli anni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta) e 14 giorni nel periodo estivo (in date da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno);
- 4) determina in euro 2.200,00 mensili dall'introduzione del giudizio [REDACTED] (2021) all'agosto 2021, ed in euro 2.600,00 mensili con decorrenza settembre 2021 (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT) il contributo mensile dovuto da [REDACTED] per il mantenimento dei figli [REDACTED] (2002); [REDACTED] (2005) e [REDACTED] (2009), da corrispondere a [REDACTED] presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
- 5) pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- 6) compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 2.8.2021

Il Presidente
dott.ssa Stefania Ciani